

AGRITURISMO



Descrizione

L' Agriturismo è un'Azienda Agricola che opera nel settore turistico offrendo vitto e alloggio nella propria azienda.

Questa attività nasce per sostenere il comparto agricolo e quello dell'allevamento ed è regolamentata da una specifica Legge nazionale e regionale che determina le modalità con le quali l'azienda agricola deve esercitare l'ospitalità.

I prodotti dovranno essere prevalentemente coltivati nella tenuta che deve rimanere l'attività principale dell'azienda.



Negli ultimi anni c'è stata una vera esplosione di attività agrituristiche su tutto il territorio nazionale costituendo una percentuale importante nel comparto turistico ricettivo. Il turista, in particolare quello italiano, grazie a questa nuova offerta turistica ha riscoperto la campagna italiana, i prodotti tipici, le antiche tradizioni, i caratteristici borghi rurali.

Molti agriturismi, poi, hanno seguito un percorso di specializzazione ed ecco che oggi possiamo trovare agriturismi con "fattorie didattiche" dove è possibile ospitare scolaresche pronte ad apprendere la vita in fattorie, dall'allevamento alla riproduzione di animali da cortile, come avviene il raccolto e la trasformazione in prodotti tipici; sono sempre di più le persone che decidono di trascorrere le vacanze in un agriturismo. Questa scelta è dettata dal desiderio di vivere a contatto con la natura, di riscoprire le cose semplici, di stabilire un rapporto diretto con le persone del posto, di conoscere le tradizioni, i prodotti e i piatti tipici, di vivere in libertà, senza i condizionamenti delle strutture alberghiere e non ultima motivazione, di soggiornare in un ambiente confortevole, a dei prezzi modici.

Un buon agriturismo deve rispondere, il più possibile a questi requisiti, che sono comunque sempre legati alla presenza di un'attività agricola, sia per garantire la genuinità dei prodotti, sia per permettere ai turisti di vivere la vita di campagna, in un ambiente lontano dal traffico e dallo smog.

Definizione di attività agrituristiche

Un agriturismo è l'attività di un imprenditore agricolo che offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali.

E' un imprenditore agricolo "Colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (art. 2135, I comma, del Codice civile).

Ciò significa che la coltivazione può essere indifferentemente portata avanti in proprio o tramite personale dipendente, ma è comunque necessario possedere terreni agricoli coltivati che forniscano un reddito agricolo. Solo chi soddisfa tale condizione può assumere la titolarità dell'impresa agrituristiche, come persona fisica, in società con altri o come cooperativa, potendo poi avvalersi dei familiari come collaboratori o assumere dipendenti.

L'attività agrituristiche risulterà sempre connessa e complementare a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente. Infatti, è proprio l'attività agricola a fornire in massima parte i prodotti impiegati per la ristorazione in agriturismo.

Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e selvicoltura rispetto all'attività agrituristiche si intende garantito quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristiche.

La sussistenza delle condizioni va dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione sull'attività agrituristiche prevista per il triennio successivo in rapporto all'attività agricola principale e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

Rientrano tra tali attività:

a) ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola, e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;

“b) somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne”.

“c) organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti di cui alla lettera b);

d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.”

Obblighi dell'operatore agrituristiche

1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristiche ha l'obbligo, L.R. 23 giugno 1998, n.18 di:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale;

b) esporre al pubblico il certificato di cui al comma 6 dell'articolo 8, rilasciato dal Sindaco, l'attestato di iscrizione all'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 9 e le tariffe praticate;

c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione comunale;

d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;

- e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso;
- f) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione;
- g) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti utilizzati con l'indicazione della provenienza.
- g bis) approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche.”.

Limiti per l'esercizio dell'agriturismo

1. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
2. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.
3. In aggiunta agli ospiti di cui ai commi 1 e 2, possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 1800 coperti mensili esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all'albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna”.

Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di livello per stoviglie e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.
5. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile.
6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel DPR n. 327 del 1980. In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a scopo commerciale.
7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga

alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

L'azienda agricola

Per avviare l'attività di agriturismo occorre quindi disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo. Occorre inoltre che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un'attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura. E' possibile, però, in sede di predisposizione del piano aziendale per l'avvio di una nuova iniziativa (ad esempio nel caso dell'imprenditoria giovanile) prevedere l'avvio congiunto delle attività, sia agrituristiche che di coltivazione, allevamento o silvicoltura.

Presentazione della domanda

L'apertura di un nuovo esercizio **di Agriturismo** il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie e tutte le modifiche soggettive dell'esercente sono subordinati alla presentazione, per via telematica **attraverso il portale www.sardegناسuap.it** al SUAP del Comune di apposita **DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive)**, corredata da eventuali allegati. **Avvio immediato.**

Per le attività che l'aspirante operatore intende svolgere presso l'azienda agricola, la comunicazione deve essere fatta al Suap del Comune in cui è sito il centro aziendale; per quelle che invece intende svolgere in locali ubicati in un centro abitato, la comunicazione va fatta al Suap del Comune in cui sono siti tali locali; se ricadono in un Comune diverso da quello in cui è sito il centro aziendale e l'operatore intende svolgere attività agrituristiche in entrambe le località, vanno fatte due distinte comunicazioni, ciascuna al Suap del Comune competente.

Il Suap accerta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura, oggi LAORE SARDEGNA. Il parere di LAORE è da intendersi "obbligatorio e vincolante".

Il Suap adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di agriturismo; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

Certificato di operatore agrituristico ed iscrizione all'elenco regionale

La dichiarazione autocertificativa sostituisce l'autorizzazione d'esercizio ed il certificato di operatore agrituristico di cui all'art. 8, comma 6 della L.R. n° 18/98. L'interessato richiede pertanto l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 9 della citata norma regionale.

Allegati:

- Relazione tecnica sull'attività agricola ed agrituristica, resa secondo le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n° 18/1998
- Planimetria QUOTATA, in scala 1:100 o 1:200 dei locali oggetto dell'attività

- C1, C3, C4 o C5 a seconda dell'iniziativa da realizzare (*il subingresso non è previsto*)
- D3 ed F2 sempre
- E1 ed E7 se è prevista la somministrazione di alimenti e bevande
- E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di scarico
- A4 se è prevista l'offerta di ospitalità in camere
- A7 per esercizi all'esterno dei centri abitati
- E5 o A10 se è previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali

N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori

Dove rivolgersi

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell'attività è competente il **SUAP del Comune di Lodè.**

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino
Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Modulistica

<http://www.sardegناسuap.it/>

Normativa di Riferimento:

- <http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1998018>
L.R._23_giugno_1998,_n._18.pdf. *norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale*
- http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060711110145.pdf
Deliberazione n. 30_10 del 11.7.2006 agrit.pdf
- <http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=133114&v=2&c=&t=1&anno>
Legge Regionale 19 gennaio 2010 N1 *Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge reg.doc*
- http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120426121803.pdf
Del. Giunta regionale n. 16_30 del 18.04.2012 *Limiti per l'esercizio dell'agriturismo.pdf*

Procedimenti correlati:

- Vendita diretta di prodotti agricoli
- Acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo

- Le fattorie didattiche

Link utili

- [Sardegna Turismo](#)
- <http://www.provincia.nuoro.it/>
- <http://www.sardegناسuap.it/>